




tax
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: dicitura da apporre sulle fatture relative alle spese per l'acquisizione di beni strumentali ai fini del credito d'imposta di cui alla legge n. 160/2019

L'Agenzia delle Entrate, con due risposte ad interpelli del 5 ottobre 2020 (numeri 438 e 439), ha fornito importanti chiarimenti sulla dicitura da apporre sulle fatture relative all'acquisizione di beni strumentali nell'ambito del credito d'imposta di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, commi da 184 a 197 (la misura agevolativa e la relativa dicitura sono state già oggetto della nostra Taxnews n. 2/2020).

1. Chiarimenti sulla dicitura in fattura

Gli interpelli in commento rammentano che, come stabilito dalla legge n. 160/2019:

a) i soggetti che usufruiscono del credito d'imposta devono conservare, ai fini dei successivi controlli e a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolati e

b) la predetta legge richiede (art. 1, comma 195) che **"le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194"** della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

2. Regolarizzazione delle fatture senza dicitura

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, tranquillizzando i contribuenti, chiarisce che, qualora la fattura ricevuta sia sprovvista della dicitura in commento, il contribuente beneficiario del credito d'imposta potrà, comunque, fruire dell'agevolazione, a condizione della previa regolarizzazione del documento già emesso, secondo le modalità di seguito indicate, purché tale **regolarizzazione** avvenga **entro** la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- in relazione alle **fatture emesse in formato cartaceo**, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

- in relazione alle **fatture elettroniche**, ricevute senza il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il beneficiario può, al fine della **regolarizzazione** dei documenti, **alternativamente**:

a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972, oppure

b) realizzare un'integrazione elettronica dell'originale fattura elettronica ricevuta senza la dicitura di legge: si tratta di predisporre un documento elettronico (causale TD01), a cui allegare il file della fattura originaria in questione, contenente

sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura originaria stessa, e di inviare tale documento allo SDI (si tratta della soluzione proposta dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 13/2018, paragrafo 3.1, e n. 14/2019, paragrafo 6.4, richiamate dagli interpelli in commento).

In conclusione, la **dicitura** da apporre **sulle fatture** potrebbe essere simile alla seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 184-194, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019".

Si evidenzia che i predetti oneri documentali riguardano **tutte** le tipologie di beni previste dai commi da 184 a 194 dell'art. 1 della suddetta legge. Si tratta quindi:

- a) dei beni strumentali 4.0 materiali (di cui all'allegato A della legge n. 232/2016);
- b) dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, di cui all'allegato B della legge n. 232/2016;
- c) degli altri beni diversi dai precedenti (sono i beni strumentali materiali ordinari), di cui all'art. 1, comma 188, legge n. 160/2019.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com